

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, riproposizione delle doglianze di primo grado non ancorate alle concrete statuizioni del giudice ed enucleazione di precedenti giurisprudenziali non calati nella concreta fattispecie: inammissibilità

Con riferimento all'atto d'[appello](#) che sia, per un verso, mera riproposizione delle doglianze di primo grado, non ancorate però alle concrete statuizioni del giudice di primo grado e, sotto altro profilo, mera enucleazione di precedenti giurisprudenziali non calati nella concreta fattispecie per cui è giudizio, va affermato che esso è inammissibile, in quanto privo di un'efficace e sufficientemente argomentata censura delle statuizioni del Tribunale. Difatti, va ribadita la necessità che le ragioni sulle quali l'appello si fonda siano espone con sufficiente grado di specificità, dovendosi peraltro confermare che la novella di cui al D.L. 83/2012, nel riformulare il testo dell'[art. 342 c.p.c.](#), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato in merito al fatto che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello.

NDR: fattispecie relativa ad atto di citazione in appello consegnato per la notifica il 16 settembre 2010 e notificato il successivo 17 settembre. Con riferimento alla novella del 2012 si veda, in senso conforme alla seconda parte della massima, [Cass. s.u. n. 27199 del 2017](#); con riferimento all'orientamento di legittimità ivi richiamato pre-riforma si veda Cass. n. 16 del 2000.

Tribunale di Napoli, sentenza del 14.2.2018, n. 737

...omissis...

Con atto di citazione consegnato per la notifica il 16 settembre 2010 e notificato il successivo 17 settembre, xxxx Arredamenti proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'Istituto di credito al pagamento in suo favore della somma di Euro 3.979,51, oltre interessi al rendimento medio xxxxxxxx, dalla domanda al soddisfo, oltre alla refusione delle spese di lite.

Con comparsa depositata in data 8 febbraio 2011, si costituiva in giudizio Intesa San Paolo chiedendo il rigetto nel merito dell'appello e formulando appello incidentale, col quale lamentava il mancato accoglimento da parte del Tribunale delle eccezioni di soluti retentio e prescrizione.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, le parti, all'udienza del 19 settembre 2017 concludevano come da verbale e la Corte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 e 20 gg, tratteneva la causa in decisione. L'appellante e l'appellato-appellante incidentale depositavano comparse conclusionali e il solo appellato-appellante incidentale memoria di replica conclusionale.

L'appellante principale formula i seguenti motivi di impugnazione: "Omessa pronuncia su capo della domanda e, per l'effetto, ingiusto sottodimensionamento dell'indebito patito e denunciato ex parte actoris"; "Erronea declaratoria di validità della clausola autorizzativa dell'addebito delle cd commissioni di massimo scoperto. Omessa pronuncia, o comunque insufficiente motivazione, in ordine ad altro capo della domanda attorea"; "L'insufficiente parzialità e le carenti modalità di espletamento delle indagini peritali svolte in corso di causa. Ancora sul vizio di omessa pronuncia della sentenza gravata"; e chiede, in via istruttoria, ordinare alla banca di produrre, ex art. 210 c.p.c., le distinte delle operazioni di sconto cambiario intercorse tra le parti nonché la rinnovazione della CTU secondo i seguenti criteri: a) sostituzione, con riferimento all'apertura di credito, degli interessi convenzionali agli interessi praticati dalla banca; b) sostituzione, con riferimento alle operazioni di sconto, degli interessi legali ovvero degli interessi individuati ex art. 117 TUB agli interessi determinati dalla banca; c) espunzione dal conteggio delle somme addebitate per commissione massimo scoperto.

L'appello è inammissibile prima ancora che infondato.

Le SS UU della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito il carattere di revisio prioris instantiae, piuttosto che di novum iudicium, dell'appello, caratterizzato dall'effetto devolutivo non automatico e limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum), rammentando come "il problema dell'esatta interpretazione dei contenuti minimi dell'atto di appello è stato oggetto di più di una pronuncia di queste Sezioni Unite" e che sin dalla pronuncia 4991/1987 si era affermato che l'appello "introduce un procedimento d'impugnazione nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere di specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata a ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata".

La Corte, dopo aver ripercorso le numerose pronunce sul punto, che tutte confermavano la necessità che le ragioni sulle quali l'appello si fonda fossero esposte con sufficiente grado di specificità, chiarisce che la novella di cui al D.L. 83/2012 nel riformulare il testo dell'art. 342 c.p.c. "... lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 ... e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello".

Il gravame proposto dalla xxxxxxArredamenti, invero anche piuttosto farraginoso, è, per un verso, una mera riproposizione delle doglianze di primo grado, non ancorate però alle concrete statuizioni del giudice di primo grado e, sotto altro profilo una mera enucleazione di precedenti giurisprudenziali non calati nella concreta fattispecie per cui è giudizio ed è, pertanto, privo di un'efficace e sufficientemente argomentata censura delle statuizioni del Tribunale.

Difatti, quanto al primo punto di doglianza, la difesa xxxxx, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha "escluso dal suo itinerario decisionale la questione relativa ai

plurimi rapporti di sconto" (pag. 11 appello) poichè "...non v'è dubbio che la maggior quota dell'indebito ... sia derivata dalle illegittime modalità di attuazione delle 73 operazioni di sconto cambiario ... vennero negoziati effetti per un valore di alcune centinaia di milioni di lire sul quale la banca trattenne interessi ultralegali il cui tasso ... mai validamente convenuto ... resta ancora oggi ignoto alla società" (pag. 13 appello). Operazioni di sconto che avrebbero avuto inizio, secondo la ricostruzione dell'appellante a partire dal 31.12.1993 e sino a tutto l'anno 1996.

Dimentica, però, l'appellante che il Tribunale ha chiaramente statuito, con riguardo ai rapporti di dare e avere intercorsi tra le parti e oggetto di successiva CTU contabile, che "l'indagine è possibile solo dal 1/5/1995 poichè solo da tale data la documentazione si presenta completa grazie ai documenti esibiti da parte convenuta mentre per il periodo precedente non vi è agli atti alcuna prova".

A fronte di tale chiara affermazione non si rinviene nell'atto di appello alcuna argomentazione a confutazione. Inoltre, la documentazione esibita dall'Istituto di credito (quanto alla fedeltà delle operazioni ivi riportate) non è mai stata oggetto di contestazione alcuna nel corso del giudizio di primo grado ovvero nell'atto di appello; di tal chè, non avendo neanche la difesa dell'appellante sollevato alcun rilievo nè offerto argomentazioni in ordine alla possibilità di estendere l'indagine oltre il limite del materiale probatorio già acquisito agli atti, di cui pur il Tribunale ha dato esplicitamente atto in sentenza, la censura rimane priva di qualsiasi possibilità di valutazione.

L'istanza istruttoria, formulata con evidenza senza tener conto della concreta motivazione sottesa alla decisione, volta a ottenere l'esibizione da parte della Banca delle "distinte di versamento delle singole operazioni di sconto", viola il noto principio *ei incumbit probatio qui dicit*, tenuto altresì conto che parte appellante non ha neanche allegato l'incolpevole perdita dei documenti e che la banca ha già, nel giudizio di primo grado, versato in atti la documentazione in suo possesso, afferente ai dieci anni precedenti.

Con seconda censura, come sopra rubricata, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia dichiarato l'invalidità della convenzione di commissione di massimo scoperto, per assenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, clausola che il giudice di primo grado ha, invece, ritenuto legittimamente pattuita per iscritto tra le parti.

A fronte della motivazione del Tribunale, la difesa dell'appellante non chiarisce affatto, in relazione alla specifica pattuizione scritta esistente tra le parti, in cosa si concreti la mancanza di causa nè men che meno l'indeterminatezza dell'oggetto, limitandosi ad affermare apoditticamente che "nel caso di specie non pare a questa difesa e comunque non emerge dagli atti che la società correntista sia stata posta nelle condizioni di verificare conoscere e comprendere i criteri di determinazione dell'iniquo balzello" (pag. 17 appello) nonchè a elencare una raccolta di sentenze di merito, che si sono occupate di questioni inerenti la commissione di massimo scoperto, senza però in alcun modo collegare gli astratti concetti espressi con le pronunce riportate alla concreta questione oggetto di giudizio, con particolare riguardo all'atteggiarsi della convenzione sottoscritta dalle parti che la renderebbe indeterminata.

La doglianza, anche ove correttamente formulata, quanto al profilo della nullità per mancanza di causa sarebbe comunque infondata atteso che la commissione di massimo scoperto, di regola espressa in maniera percentuale, lungi dal rappresentare un ulteriore interesse applicato dalla banca, ha (o meglio aveva) la funzione di corrispettivo pagato dal cliente per remunerare l'intermediario dell'obbligo di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (vedi Cass. nn. 12965/2016, 22270/2016 e 870/2006).

L'appellante, infine, con ultima argomentazione censura l'esito della CTU ritenendo che "l'opera dell'ausiliario ha prodotto esiti penalizzanti per la società istante avendo essa sofferto di una palese anomalia metodologica ... e di una inopinata limitazione temporale dell'attività di ricostruzione contabile".

Quanto alla "limitazione temporale" della ricostruzione contabile si è già chiarito che essa è imputabile, come chiaramente espresso dal Tribunale in sentenza, unicamente alle carenze probatorie, il cui onere, comunque, ricadeva sull'appellante, attore nel primo grado di giudizio. La doglianza, dunque, è meramente ripetitiva.

L'appellante lamenta, poi, che il CTU abbia adoperato, nella revisione del conto, gli interessi nella misura applicata di fatto dalla banca, a ciò indotto dalla modalità di formulazione del quesito, e non il tasso legale e, successivamente, quello convenzionalmente pattuito.

A sostegno di tale tesi la difesa della xxxxxArredamenti riporta testualmente le clausole pattizie intercorse tra la banca e il cliente, quanto alla misura degli interessi, e le raffronta con le contabilizzazioni effettuate dall'istituto di credito, così come risultanti dagli e/c in atti, che comproverebbero l'applicazione da parte della banca di un interesse superiore a quello concordato.

Non si rinviene, invece, nell'argomentazione un solo riferimento concreto a eventuali errori nell'elaborato del CTU, che peraltro, e ciò non è oggetto di contestazione o censura, applica, per il periodo antecedente alla convenzione scritta, il tasso di interesse nella misura legale, mentre per il successivo periodo, come si evince chiaramente dalla semplice lettura della colonna "tasso passivo", i tassi di cui alle convenzioni scritte intercorse tra le parti, cui, con evidenza, si era riferito il giudice nella formulazione del quesito, risolvendosi la censura, dunque, in un infruttuoso esercizio lessicale.

Non vi sarebbe, pertanto, neanche alcuna necessità di rinnovare la CTU, in relazione alla quale le indagini che sollecita l'appellante, a riprova dell'inammissibilità della censura, sono state tutte già espletate, con applicazione del tasso legale o pattizio, a seconda dei periodi di riferimento, e, con particolare riguardo alla redazione di due calcoli, uno che tiene conto della commissione di massimo scoperto (Tabella 2) e uno privo (Tabella 1), il che rende inconsistente e inutile l'invocata rinnovazione.

In conclusione, dunque, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello principale consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale poichè proposto con comparsa di risposta depositata in data 8 febbraio 2011 e, dunque, tardivamente oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. che spirava il 16 settembre 2010.

L'inammissibilità di entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, consente la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

pqm

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7815 pubblicata il 19 giugno 2009, proposto con atto di citazione notificato il 16/17 settembre 2010 da ssssss in persona del legale rappresentante protempore, nei confronti di ssss in persona del legale rappresentante protempore, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale; dichiara inammissibile l'appello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.